



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 18.07.1995  
COM(95) 375 def.-COD287

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla tutela delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali  
nonché alla libera circolazione di tali dati**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE



## **1. CRONISTORIA**

- a) Il 27 luglio 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva (COM(90) 314 def. - SYN 287)<sup>1</sup>.
- b) Il 24 aprile 1991 il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere<sup>2</sup>.
- c) L'11 marzo 1992 il Parlamento europeo, in prima lettura, ha emesso il proprio parere e ha adottato una risoluzione favorevole alla proposta della Commissione contenente numerosi emendamenti<sup>3</sup>.
- d) Il 15 ottobre 1992 la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE, una proposta modificata di direttiva COM(92) 422 def. - SYN 287)<sup>4</sup>.
- e) Il 20 febbraio 1995 il Consiglio ha adottato una posizione comune<sup>5</sup>.
- f) Il 24 febbraio 1995 la Commissione ha comunicato il suo parere al Parlamento europeo sulla posizione comune (SEC(95) 303 def. - COD 287).
- g) Il 15 giugno 1995 il Parlamento europeo in seconda lettura ha votato 7 emendamenti alla posizione comune.

## **2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta di direttiva intende facilitare la libera circolazione dei dati all'interno della Comunità garantendo un livello elevato di protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. L'armonizzazione delle legislazioni in materia è apparsa necessaria a causa delle notevoli divergenze esistenti tra le normative nazionali e delle esigenze di scambio dei dati derivanti dalla realizzazione del mercato interno.

Il Libro bianco "Crescita, competitività e occupazione", così come il rapporto del gruppo Bangemann "l'Europa e la società dell'informazione planetaria" hanno sottolineato la necessità della direttiva come misura normativa nel quadro giuridico chiaro e stabile indispensabile per lo sviluppo di una società dell'informazione che possa essere accettata dal cittadino europeo.

La proposta di direttiva stabilisce le regole comuni fondamentali per la protezione delle persone con riguardo ai trattamenti dei dati personali.

Un livello elevato di protezione è assicurato dagli obblighi posti a carico dei responsabili del trattamento dei dati (ad es. autorità pubbliche, imprese, associazioni) e dai diritti riconosciuti alle persone fisiche i cui dati sono trattati.

Gli obblighi dei responsabili riguardano, per esempio, la qualità dei dati, il cui trattamento deve rispondere ad una finalità determinata e legittima, la sicurezza, la

---

<sup>1</sup> GU C 277 del 5.11.1990, pag. 3.

<sup>2</sup> GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38.

<sup>3</sup> GU C 94 del 13.4.1992, pag. 76; GU Allegato - Discussioni del PE 3/416, pag. 133.

<sup>4</sup> GU C 311 del 27.11.1992, pag. 30.

<sup>5</sup> GU C 93 del 13.4.1995, pag. 1.

notificazione dei trattamenti ad un'autorità di controllo indipendente da istituirsi dagli Stati membri.

I diritti più caratteristici contemplati dalla proposta sono il diritto della persona interessata di essere informata in determinate circostanze sui trattamenti effettuati partendo dai dati che la riguardano, il diritto di conoscere i dati oggetto dei trattamenti, di chiederne la rettifica se risultano errati o inesatti, oppure di opporsi al loro trattamento.

### **3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

1. La Commissione può accettare i 7 emendamenti votati dal Parlamento europeo.
2. Cinque di essi, che riguardano il merito della materia, apportano al testo precisazioni utili.

L'emendamento n. 1 introduce, nel 41° considerando, un riferimento specifico al segreto degli affari come motivo che permette eventualmente di limitare il diritto delle persone di conoscere la logica su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati che le riguardano.

L'emendamento n. 3 è diretto a riconoscere all'articolo 2, lettera d) che, per uno stesso trattamento, possono esservi più corresponsabili che determinano assieme la finalità del trattamento e gli strumenti da utilizzare per effettuarlo.

E' chiaro che, in tal caso, ciascuno dei corresponsabili deve considerarsi tenuto al rispetto delle obbligazioni poste dalla presente direttiva al fine di proteggere le persone fisiche i dati delle quali sono trattati.

L'emendamento n. 4 è inteso ad indicare chiaramente nell'articolo 3, paragrafo 2 che i trattamenti di dati personali effettuati per il "benessere economico dello Stato" sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva, qualora il trattamento sia legato a questioni di sicurezza nazionale.

A tal fine l'emendamento n. 4 è formulato come il 13° considerando della posizione comune.

L'emendamento n. 5 introduce nell'articolo 9 una precisazione per sottolineare che le esenzioni o le deroghe dovranno essere adottate dagli Stati membri "solo nella misura in cui" si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

L'emendamento n. 6 intende chiarire che i trasferimenti "prescritti dalla legge" per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante sfuggono all'applicazione della regola normale secondo la quale il paese terzo di destinazione deve garantire un livello di protezione adeguato perché tali trasferimenti possano aver luogo.

Benché alcune versioni linguistiche del testo non lo precisino, è evidente che un tale trasferimento non potrà essere considerato come "prescritto dalla legge" che in applicazione di un atto adottato da un'autorità pubblica, in particolare da una legge del Parlamento nazionale. Al contrario, un semplice accordo di natura contrattuale non potrà servire come base per un tale trasferimento.

3. Due emendamenti sono relativi alle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione.

L'emendamento n. 2 introduce un riferimento al "modus vivendi" su cui si sono accordati Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 20 dicembre 1994.

L'emendamento n. 7 sostituisce il comitato di regolamentazione IIIa con un comitato di gestione IIb.

Un comitato di gestione corrisponde alla natura delle competenze lasciate al comitato dalla posizione comune del Consiglio. Tali competenze sono limitate ai trasferimenti verso i paesi terzi: esse riguardano la constatazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2, dell'adeguatezza o meno del livello di protezione garantito dai paesi terzi (**articolo 25, paragrafi 3 e 6**) e l'adozione di opportune misure per autorizzare il trasferimento di dati personali verso i paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato (**articolo 26, paragrafi 3 e 4**).

Occorre rilevare, inoltre, che non esiste grande differenza fra il comitato IIIa e il comitato IIb quanto ai poteri della Commissione. La differenza fra le due procedure è sostanzialmente formale: in un caso (IIIa) il Consiglio è indotto a decidere sulla base di una proposta della Commissione, mentre nell'altro (IIb), esso modifica una decisione già presa dalla Commissione ma i cui effetti sono sospesi. Eppure la procedura IIb è più rapida perché permette di evitare una nuova procedura dinanzi alla Commissione: la decisione di quest'ultima ha effetto una volta scaduto il termine lasciato al Consiglio per decidere.

La Commissione auspica vivamente che quest'aspetto di efficacia della procedura, importante per le decisioni da prendere, possa convincere anche il Consiglio.

-----

---

**Proposta modificata di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla tutela delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali  
nonché alla libera circolazione di tali dati**

**(presentata dalla Commissione conformemente  
all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)**

## **Posizione comune del Consiglio**

## **Proposta modificata della Commissione**

### **Quarantunesimo considerando**

considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone devono avere inoltre il diritto di conoscere la logica su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che tale diritto deve lasciare impregiudicata la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software; che ciò non deve tuttavia tradursi nel rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata

considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone devono avere inoltre il diritto di conoscere la logica su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che tale diritto deve lasciare impregiudicati il segreto degli affari e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software; che ciò non deve tuttavia tradursi nel rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata

**Posizione comune del Consiglio**

**Proposta modificata della  
Commissione**

Considerando sessantaseisimo bis (nuovo)

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un "modus vivendi" tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulle misure di attuazione degli atti adottati in base alla procedura stabilita dall'articolo 189 B del trattato CE.

## **Posizione comune del Consiglio**

## **Proposta modificata della Commissione**

### Articolo 2, lettera d)

d) "responsabilità del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità del trattamento sono determinate da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

d) "responsabilità del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o assieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità del trattamento sono determinate da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

## **Posizione comune del Consiglio**

## **Proposta modificata della Commissione**

### **Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino**

- effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
- effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove il trattamento sia legato a questioni di sicurezza nazionale) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

**Posizione comune del Consiglio**

**Proposta modificata della  
Commissione**

Articolo 9

Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI che si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo nella misura in cui si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

**Posizione comune del Consiglio**

**Proposta modificata della  
Commissione**

**Articolo 26, paragrafo 1, lettera d)**

d) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per constatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure

d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per constatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure

## Posizione comune del Consiglio

## Proposta modificata della Commissione

### Articolo 31, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

La Commissione adotta misure che sono applicabili immediatamente. Tuttavia se queste misure non sono conformi al parere del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

il Consiglio, a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro la scadenza prevista al paragrafo precedente.

ISSN 0254-1505

COM(95) 375 def.

# DOCUMENTI

IT

08 16

---

N. di catalogo : CB-CO-95-397-IT-C

ISBN 92-77-92144-7

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo